

BUL: ammissibilità IVA

Avvio ricognizione: I semestre 2022

Soggetto richiedente: PR Piemonte

Postazione coordinatrice: Lombardia (ND)

Tematica: Banda Ultra larga

Parola Chiave I livello: implementazione

Parola Chiave II livello: spese ammissibili

Misura / Operazione: misura 7

Azione attivata: confronto con task force BUL (scheda progetto 26.1 Osservatorio Banda ultra-larga)

✓ Individuazione del fabbisogno

Si richiede un chiarimento in merito alla esclusione o meno delle spese sostenute dal beneficiario a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA)?

✓ Azione attivata

Per rispondere al quesito è stato attivato un confronto con la task force BUL.

È stata pubblicata a fine giugno la sentenza della causa T-357/19 attraverso cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto l'annullamento della decisione di esecuzione C (2019) 2652 finale della Commissione nella parte in cui essa escludeva dal finanziamento dell'Unione europea le spese sostenute dal beneficiario a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA). Pertanto, alla luce del dettato regolamentare [art. 69, par. 3, lett c) del Reg. (Ue) n.1303/2013] l'imposta sul valore aggiunto costituisce una spesa ammissibile a valere sui Fondi SIE nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261483&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5381974>